



DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23
misure urgenti in materia di accesso al credito e adempimenti fiscali,
di salute e lavoro, di proroghe di termini
 G.U. 94 del 8/4/2020 – in vigore dal 9/4/2020

integrato con i chiarimenti della Circolare 9/E del 13 Aprile 2020
ad avvenuta autorizzazione UE ai sensi dell'art. 108
del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (13-14 aprile 2020)

Emanato un nuovo decreto atto a fronteggiare l'emergenza virus tramite aiuti a imprese, famiglie e lavoratori, del quale si fornisce una sintesi.

Nella presente circolare non è fatto riferimento ai soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per le quali la normativa prevede ulteriori misure agevolative.

ART. 1 – SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Fino al 31/12/2020 sono concesse **ulteriori garanzie** da parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti (SACE SpA) per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese; stanziamento 200 miliardi di euro, di cui 30 a supporto diretto delle piccole e medie imprese.

I finanziamenti non devono avere durata superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi.

Sono escluse dal beneficio le imprese che al 31/12/2019 rappresentavano “credito deteriorato” per il sistema bancario.

L'importo del prestito è concedibile fino a concorrenza del maggiore fra i seguenti elementi:

- 1) 25% del fatturato 2019 come da bilancio o dichiarazione fiscale;
- 2) 200% dei costi del personale 2019 come da bilancio o certificazione esterna.

Per le imprese costituite dopo il 31/12/2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività come da certificazione rilasciata dal legale rappresentante.

La garanzia copre il 90% del finanziamento per le imprese con meno di 5mila dipendenti e fatturato fino a €1,5mld.; la copertura si riduce al salire dei limiti esposti.

Detta garanzia è concessa a condizione che:

a) **l'impresa beneficiaria non approvi la distribuzione di dividendi (o il riacquisto di azioni) nel corso del 2020;**

[tale vincolo non crea alcun pregiudizio alle **Società Sportive Dilettantistiche**, che per statuto non possono distribuire mai utili, riserve o simili, neanche in modo indiretto; ci chiediamo tuttavia cosa potrebbe accadere se, per effetto di un futuro controllo fiscale a società che abbia beneficiato del finanziamento, emergesse una distribuzione indiretta di utili confermata nei diversi gradi di contenzioso.

Il contesto esposto dal Decreto 23 va comunque esaminato al di fuori dello sport, in seno alle società di piccole dimensioni o a ristretta base societaria dove i dividendi rappresentano l'unica remunerazione del lavoro prestato dai soci: tale scenario va dunque attentamente ponderato, se non altro per rivedere l'organizzazione societaria prevedendo strumenti retributivi diversi dall'erogazione di utili.]

b) **l'impresa beneficiaria assuma l'impegno a gestire i livelli occupazionali** attraverso accordi sindacali;

[tale aspetto non va sottovalutato: un'attività che si avvalga di numerosi lavoratori e sia legata a particolari dinamiche gestorie potrebbe risentire dei vincoli imposti dal decreto fino a dover ripensare determinate strategie aziendali, nel bene e nel male.]



c) l'ente creditizio che eroga il finanziamento dimostri che a seguito dell'erogazione siano ridotte le esposizioni nei confronti dell'impresa finanziata rispetto a quelle esistenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

[la norma appare volta ad evitare che l'istituto di credito speculi sull'esposizione creditizia facendo passare per strumento di aiuto un intervento in realtà mirato ad abbassare la rischiosità di un cliente migliorando quindi il portafoglio crediti della banca erogatrice]

d) il finanziamento deve essere destinato a **sostenere costi del personale, investimenti, oppure capitale circolante**, in relazione ad attività localizzate in Italia.

[il monitoraggio bancario ci sarà, questo è sicuro: si dovranno dimostrare gli impieghi dei flussi finanziari che le banche ci avranno prestato, con fatture e dimostrativi di spesa. Dunque sarà necessario redigere preventivamente un piano di cassa attendibile, sia per presentarlo agli istituti di credito in funzione della richiesta di finanziamento, sia per considerarlo strumento di attuazione del risanamento successivo all'erogazione e di controllo periodico degli eventuali scostamenti a consuntivo. E' indubbio il rilevante ruolo che avranno i consulenti aziendali da adesso e almeno per un quinquennio, gli unici capaci di affiancare assiduamente l'imprenditore nel controllo della finanza e della gestione].

Per il rilascio di garanzie alle imprese che non avessero approvato il bilancio, è prevista una procedura semplificata, tramite il sistema bancario, che può consentire la delibera di erogazione del finanziamento; l'istituto erogatore dovrà in tal caso fornire a SACE SpA la periodica rendicontazione di monitoraggio e riscontro degli impegni di impiego della provvista in conformità al presente decreto.

[questo passaggio del decreto conferma la nota precedente: senza un piano di cassa non è possibile assicurarsi la provvista finanziaria. Il lavoro dei consulenti diviene più che mai indispensabile e inscindibile da quello degli imprenditori, in una solida sinergia che dovrà proseguire nel tempo]

L'efficacia delle norme contenute nel presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea: vedi art. 108 del TFUE (Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea) riportato in calce a questa circolare).

ART. 2 – SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE E ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

E' demandato sempre alla società SACE SpA il sostegno di garanzia alle attività produttive mirate agli scambi con l'estero e alla diffusione internazionale della produzione italiana.

A tal fine il decreto individua vincoli e procedure.

ART. 3 – FUNZIONE DI SACE S.P.A.

La società SACE viene posta al vertice, assieme a Cassa Depositi e Prestiti, del sistema di previsione e coordinamento delle strategie industriali e commerciali finalizzate al rilancio dell'economia e al sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione; il sistema ha come referenti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri.

Viene assicurata adeguata indipendenza di SACE rispetto a Cassa Depositi e Prestiti prevedendo che la seconda non può esercitare direzione e coordinamento sulla prima.

[**SACE** è una società il cui capitale sociale è interamente in mano a Cassa Depositi e Prestiti ed opera nel settore assicurativo-finanziario, nel credito all'esportazione e nelle garanzie finanziarie; essa controlla numerose altre società di supporto al capitale delle imprese italiane.

A seguito del Decreto Legge 23/2020 SACE potrà complessivamente coprire con la garanzia statale crediti alle imprese italiane fino a 200 miliardi di euro.



Nel 2016 la società ha registrato € 601 milioni di premi lordi e un utile netto di € 482 milioni. I sinistri liquidati sono stati pari a € 344 milioni mentre il patrimonio netto è di € 5,3 miliardi.]

ART. 4 – SOTTOSCRIZIONE SEMPLIFICATA

Sono state introdotte **procedure semplificate per favorire l'istruttoria e la sottoscrizione dei contratti di natura finanziaria**: si può ad esempio utilizzare la posta elettronica ordinaria allegando alla documentazione inerente il finanziamento una copia del proprio documento di identità, salvo poi procedere con la consueta sottoscrizione alla prima occasione utile una volta cessato lo stato di emergenza da virus. Stessa procedura per esercitare il diritto di recesso.

ART. 5 – PROROGA ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Il Decreto Legislativo 14/2019 ha rinnovato totalmente la vecchia legge fallimentare introducendo anche strumenti alternativi al fallimento. La sua entrata in vigore era prevista per il 15 agosto 2020 ma con il presente decreto viene **differita al 1 settembre 2021**.

ART. 6 – PERDITE D'ESERCIZIO CHE PREGIUDICANO L'INTEGRITA' DEL CAPITALE

Nella redazione del bilancio in corso al 31/12/2020, qualora si manifestino **perdite di entità pari o superiori ad un terzo del capitale**, le procedure d'urgenza previste dal codice civile (relazione patrimoniale degli amministratori, monitoraggio della perdita nel successivo esercizio ovvero convocazione “senza indugio” dell'assemblea al fine di provvedere alla ricapitalizzazione) **non sono applicabili**.

Si tratta degli articoli 2446 - 2447 per le società per azioni e 2482-bis (commi 4, 5, 6) – 2482-ter per le società a responsabilità limitata.

Per lo stesso periodo **non si applica** l'articolo 2484 comma 1 nr. 4) che prevede l'automatico stato di scioglimento per la società che registri la **riduzione del capitale al di sotto del minimo legale** per effetto di **perdite** conseguite.

ART. 7 – PRINCIPI TEMPORANEI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO

Nel periodo fra l'entrata in vigore del decreto e il 31/12/2020 la c.d. “continuità aziendale” è soddisfatta se sussiste almeno nel bilancio chiuso in data anteriore al 23/2/2020 ancorché non ancora approvato; tale scenario va riportato e dimostrato nella relazione al bilancio anche con idonei richiami all'esercizio precedente.

Tale disposizione si applica altresì ai bilanci chiusi in data anteriore al 23/2/2020 ancorché non ancora approvati.

[La norma tende a salvaguardare il tessuto imprenditoriale e va letta non necessariamente in chiave di perdite d'esercizio, quanto – più propriamente – nella valutazione delle voci finanziarie che dimostrano la capacità aziendale di far fronte agli impegni imprenditoriali, come ad esempio, la generazione di flussi di cassa e la “tenuta” dell'attivo circolante rispetto ai debiti correnti.

Va evidenziata la preziosità dell'ultimo comma dell'articolo 7 che di fatto “perdona” la mancata continuità anche nell'esercizio precedente, quindi estendendo al biennio il salvataggio introdotto dal decreto.

Va infine sottolineato come la norma “protegga” anche le società con esercizio a cavallo dell'anno solare, casistica ricorrente ad esempio nelle società sportive che fissano la fine dell'anno di gestione al 31 agosto, dunque in concreto offrendo un salvataggio ai rendiconti chiusi al 31/8/2019 nei quali già poteva emergere una diffusa criticità per la registrata



contrazione dei risultati economici rispetto al passato, a dimostrazione che il settore sportivo era già in preda ad una crisi non dipendente dal virus ma da un diffuso e progressivo impoverimento della "azienda sport"]

ART. 8 – FINANZIAMENTI DEI SOCI: SOSPESO IL VINCOLO DI POSTERGAZIONE

Al fine di incoraggiare l'iniezione di denaro da parte dei soci a favore delle società, fino al 31/12/2020 è sospeso l'art. 2467 del codice civile che vincolava la possibilità di restituzione dei finanziamenti solo una volta che fossero stati soddisfatti tutti gli altri debiti societari (la c.d. postergazione).

ART. 9 – CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

I termini già previsti nelle procedure di concordato e di ristrutturazione dei debiti scadenti fra il 23/2/2020 e il 31/12/2021 sono prorogati di sei mesi; è data possibilità ai debitori con procedure pendenti al 23/2/2020 di presentare (fino all'udienza di omologazione) istanza per la concessione di un termine fino a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta concordataria; nel caso il debitore intenda semplicemente dilazionare le date (ma non oltre sei mesi dalle precedenti) già da egli proposte nel vecchio piano, potrà depositare apposita istanza documentata entro la data dell'udienza di omologazione.

E' stabilita la possibilità di un'ulteriore differimento fino a novanta giorni per il debitore per il quale il Tribunale abbia già fissato la data di presentazione della proposta di concordato preventivo e abbia già concesso la proroga che l'articolo 161 della Legge Fallimentare prevede al massimo in sessanta giorni.

Quanto sopra, salvo accoglimento da parte del Tribunale.

ART. 10 – DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO E DI STATO DI INSOLVENZA

E' disposta l'improcedibilità per le istanze dei creditori volte a chiedere il fallimento dell'imprenditore ed a quelle finalizzate ad accertare la dichiarazione dello stato di insolvenza, fatte salve quelle inoltrate dal Pubblico Ministero che contengono provvedimenti conservativi del patrimonio del debitore.

ART. 11 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO

Le date di scadenza di pagamento delle cambiali, vaglia cambiari e altri titoli di credito comprese fra il 9/3/2020 e il 30/4/2020, relative a titoli emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le date di scadenza di atti esecutivi a carico di debitori riferite sempre a detto intervallo di tempo, sono sospese fino al 30/4/2020.

Tale disposizione si può applicare anche a favore degli obbligati di regresso o di garanzia.

L'assegno bancario che viene presentato al pagamento in detto periodo è pagabile nel giorno di presentazione.

[questa ultima norma è particolarmente importante per chi abbia ricevuto in pagamento un assegno bancario e abbia ad esempio concordato con il debitore di attendere a presentarlo in banca per l'incasso: la decorrenza di ogni effetto conseguente all'incasso decorrono dalla data di versamento e non dalla data di emissione riportata sull'assegno. Si ritiene che tale agevolazione valga soprattutto per la verifica della disponibilità di fondi sul conto dell'emittente e per le conseguenze derivanti dall'emissione in mancanza di sufficiente provvista]



ART. 12 – FONDO SOLIDARIETA' PER I MUTUI “PRIMA CASA”

prima premessa - La Legge Finanziaria per il 2008, all'articolo 2 commi 478-480, ha istituito il Fondo di Solidarietà (c.d. “Fondo Gasparrini”) per i mutui per l'acquisto della “prima casa”, con cui il debitore può chiedere la sospensione del pagamento fino a due rate e fino a diciotto mesi nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, con conseguente proroga della durata del mutuo e delle garanzie per esso concesse, salva possibilità di rinegoziare gli effetti complessivi del mutuo; la sospensione non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento di escussione delle garanzie. Per chiedere di accedere alla sospensione il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo.

seconda premessa – Il Decreto Legge 18/2020, il cosiddetto “Cura Italia”, ha previsto all'articolo 54 che per nove mesi dall'entrata in vigore dello stesso l'ammissione ai benefici del Fondo Gasparrini è estesa **ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/2/2020 o nel minor intervallo fra la data della domanda e la predetta data, un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività imposta dalle disposizioni volte a fronteggiare il contagio da virus; la norma esonera in ogni caso dalla presentazione dell'ISEE.

l'attuale previsione normativa – l'articolo 12 del Decreto 23 **identifica i lavoratori autonomi che hanno diritto a fruire del Fondo Gasparrini** richiamando la definizione data dall'articolo 27 del “Cura Italia”, ossia i **liberi professionisti** titolari di partita iva alla data del 23/2/2020, i **collaboratori coordinati e continuativi** con contratto già vigente a tale data e iscritti alla Gestione Separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. La norma aggiunge che per un periodo di **nove mesi** decorrenti dal 9 aprile 2020 l'accesso ai benefici del Fondo è ammesso **anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno**.

ART. 13 - FONDO CENTRALE DI GARANZIA “PICCOLE E MEDIE IMPRESE”

Fino al 31/12/2020 l'accesso al fondo di garanzia è **a titolo gratuito** ed è consentito fino a 5 milioni di euro per singola impresa con meno di 500 dipendenti.

La percentuale di copertura della garanzia diretta è elevata al 90% (riassicurabile in taluni casi al 100%) dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; è stata ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE per le operazioni con durata fino a 72 mesi.

L'importo totale delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

- 1) il doppio del costo del personale del beneficiario del 2019 o dell'ultimo anno disponibile, come ad esempio per chi ha l'esercizio sociale a cavallo dell'anno solare (per le imprese costituite a partire dal 1/1/2019 il riferimento è alla spesa prevista per i due anni di attività.
- 2) Il fabbisogno di provvista per capitale di esercizio e investimenti nei successivi 18 mesi (nel caso di piccole e medie imprese) e 12 mesi (imprese con dipendenti in numero non superiore a 499); tale fabbisogno è autocertificato dal beneficiario.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche i rifinanziamenti di debiti preesistenti purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo almeno pari al 10% del debito che residua risalente al vecchio finanziamento.

Per le banche che abbiano già accordato la sospensione delle rate del mutuo (o del solo importo capitale) o l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, la durata della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza.

Le valutazioni istruttorie tese a definire il coefficiente di rischio del richiedente il finanziamento sono esperite in modo semplificato tenendo conto del solo modulo economico-finanziario.



L'accesso alla garanzia vale anche per soggetti con esposizioni bancarie classificabili come “probabili inadempienze” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, nonché per debitori ammessi al concordato con continuità aziendale, all'accordo di ristrutturazione dei debiti o al piano attestato di risanamento, purché le esposizioni non siano più in fase tale da essere considerate “deteriorate” ai fini bancari.

La garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia nel caso di investimenti immobiliari nel settore turistico-alberghiero e di attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e importo superiore a 500mila euro.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo al 100%, ora che è pervenuta l'autorizzazione UE, **nuovi finanziamenti in favore di piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione, la cui attività sia autocertificata come danneggiata dall'emergenza virus, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, abbiano durata fino a 72 mesi e siano di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario come risulta dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia; per i soggetti costituiti dopo il 1/1/2019 i ricavi sono dimostrati con altra idonea documentazione, anche in autocertificazione. L'importo dell'aiuto non può comunque superare 25mila euro.**

Si consiglia di consultare la relativa pagina del Ministero dello Sviluppo Economico cliccando [qui](#) .

Si ha “nuovo finanziamento” quando, all'esito della concessione del finanziamento garantito, l'ammontare complessivo delle esposizioni dell'istituto erogante nei confronti del beneficiario risulta superiore all'ammontare di quelle detenute alla data del 9/4/2020.

Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività, nella valutazione dei ricavi si considerano anche quelli in capo al cedente o affittante.

A favore dei beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni, la cui attività sia autocertificata come danneggiata dall'emergenza virus, la garanzia può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altro soggetto abilitato, a valere su proprie risorse, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso; il prestito non può comunque superare il 25% dei ricavi del beneficiario.

La garanzia vale anche per finanziamenti già perfezionati ed erogati da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31/1/2020.

Sono previsti innalzamenti delle soglie garantibili anche per altri strumenti di finanziamento.

ART. 14 – ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E AIUTI ALLO SPORT

Il Fondo di Garanzia presso il Credito Sportivo (di cui all'art. 90 c. 12 L. 289/2002) istituito per **garantire finanziamenti concessi dallo stesso Credito Sportivo o da altre banche** relativi ad investimenti su impianti sportivi (acquisti, manutenzioni, miglioramenti, allestimenti, ecc.) può prestare garanzia anche su **erogazioni in conto liquidità** richieste da Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, nonché Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI; a tal fine il Decreto 23 assegna al Fondo di Garanzia una dotazione per il 2020 pari a 30 milioni.

Il Fondo speciale già istituito presso il Credito Sportivo per erogare **contributi in conto interessi** sui finanziamenti predetti, può concederli anche su **erogazioni in conto liquidità**; a tal fine il Decreto 23 assegna al Fondo una dotazione per il 2020 pari a 5 milioni.

[la capienza dei due fondi – in specie quello di garanzia – appare probabilmente esigua rispetto al possibile fabbisogno, tale da far ritenere probabile che a ricorrere al Credito Sportivo saranno prevalentemente le ASD, che non rientrerebbero nella definizione di



“impresa”, mentre le SSD preferiranno attingere ai fondi tipicamente imprenditoriali, descritti negli articoli precedenti, che risultano più ricchi di risorse e di strumenti]

ART. 18 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Per i soggetti che esercitano attività di **impresa, arte o professione** con ricavi o compensi non superiori a 50milioni nel periodo di imposta precedente, che abbiano subito una **riduzione** dei medesimi di **almeno il 33%** a marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, **sono sospesi i termini dei versamenti per i mesi rispettivamente di aprile 2020 e di maggio 2020, relativamente a:**

- **Ritenute fiscali per lavoro dipendente e assimilato** (si collaboratori, no professionisti)
- **Iva**
- **Contributi previdenziali**
- **Contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro**


Analoga sospensione è prevista:

- per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50milioni e calo di ricavi almeno del 50%;
- per i soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente al 31/3/2019;
- **per gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.**

[l'agevolazione prevista per gli **enti non commerciali** necessita di un chiarimento, del resto concesso dalla stessa Circolare 9: la formulazione infelice della norma può infatti indurre a ritenere che la sospensione dei versamenti non spetti agli enti non commerciali che esercitano prevalente attività di impresa ma, se così fosse, si verificherebbe un pregiudizio a carico di tali enti rispetto alle classiche imprese cui la sospensione è invece garantita.

La finalità dell'articolo 18 è in realtà quella di ampliare più possibile la platea dei beneficiari della sospensione dei versamenti, dividendoli fra (i) soggetti in regime di impresa e (ii) soggetti non commerciali; fra i secondi troviamo sia gli Enti del Terzo Settore classicamente definiti, sia gli altri enti no-profit, ma solo quelli che svolgono attività istituzionale di interesse generale, senza prevalenza di attività svolta in regime di impresa; come precisa la Circolare, gli altri enti non commerciali rientrano a pieno titolo nella categoria imprenditoriale, dunque la sospensione dei versamenti spetta loro ugualmente.

A CHI SPETTA LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI



Unica perplessità che deriva dalla formulazione della Circolare 9 è che un ente non commerciale svolgente sia attività istituzionale, sia attività commerciale, dovrebbe poter evidenziare separatamente quali versamenti sospesi siano riferiti alla prima e quali alla seconda attività. Proviamo a fornire un esempio meramente scolastico, ritenendo che l'impostazione contenuta nella Circolare sia impraticabile:

IVA – l'imposta da attività commerciali va sospesa in regime di impresa; l'imposta da reverse charge per forniture riferite alle attività istituzionali va in regime non commerciale.

IMPOSTE SUI REDDITI – le imposte derivanti dai redditi di attività commerciali vanno sospese in regime di impresa, quelle sui redditi fondiari o diversi vanno in regime istituzionale;



RITENUTE E CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE – per i dipendenti in regime commerciale la sospensione va in ambito di impresa; per quelli impiegati nelle attività istituzionali essa riguarda il contesto non commerciale.

I versamenti sospesi sono effettuati **entro il 30 giugno 2020**, in un'unica soluzione o in **massimo cinque rate mensili** a decorrere dalla stessa data, senza sanzioni e interessi.

La Circolare 9 spiega che è possibile la sospensione disgiunta delle due mensilità verificando marzo 2019 con marzo 2020 per capire se poter sospendere i versamenti di aprile 2020 e, separatamente, aprile 2019 con aprile 2020 per capire se poter sospendere quelli di maggio 2020; il confronto va eseguito tenendo conto delle operazioni che hanno concorso all'Iva periodica del mese di marzo e di quello di aprile, dunque secondo il principio “Iva di competenza” (es. fattura emessa ad aprile per operazioni eseguite in marzo: partecipa all'Iva di marzo e va conteggiata nel totale ricavi di marzo; fattura differita emessa a inizio marzo per operazioni di febbraio: va in Iva di febbraio e non concorre ai ricavi di marzo).

Tabella 1 - Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a €50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a €50 mln. nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; - imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020



SOSPENSIONE VERSAMENTI NEGLI APPALTI SUPERIORI A 200MILA EURO ANNUI

*E' importante soffermarsi sulle ritenute e compensazioni in materia di **appalti e subappalti**. Secondo l'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/97, l'imprenditore persona fisica, società o ente, nonché il professionista, che appalti o subappalti l'esecuzione di un **contratto di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro** a un'impresa, con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e con utilizzo di beni strumentali di proprietà di questi, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice/affidataria e alle subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali di lavoro dipendente e assimilato, avvenuto distintamente per ciasdcun committente senza possibilità di compensazione.*

Il presente Decreto 23 sospende i versamenti anche per le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, pertanto sono da considerarsi sospesi anche i controlli a carico del committente ed esso non può sospendere i pagamenti previsti dal contratto (ad esempio gli stati di avanzamento). Detti controlli riprenderanno dal momento del versamento eseguito a decorrere dai termini indicati nel decreto.

SEGNALAZIONE SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di incrociare i dati e controllare chi ha sospeso i versamenti, il decreto prevede che l'Inps, l'Inail e le Casse professionali comunichino all'Agencia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno fruito della sospensione del versamento di cui al presente decreto e al decreto 18/2020.

ULTERIORE POSSIBILITÀ PER TALUNI SOGGETTI NON RIENTRANTI NELLA SOSPENSIONE APPENA VISTA

Il disposto dell'articolo 18 comma 8, come interpretato dalla Circolare 9, consente ad una serie di soggetti non rientranti nei parametri di sospensione dei versamenti appena visti di poter fruire della sospensione già disposta dal D.L. 9/2020 articolo 8 c. 1 e della correlata possibilità di eseguire il versamento (art. 61 c. 4-5) il prossimo 31/5/2020 in unica soluzione o fino a cinque rate mensili.

Si sta parlando – fra gli altri – dei seguenti soggetti:

*# sospensione versamenti per il mese di **aprile 2020**:*

- **imprese turistico-ricettive** e agenzie di viaggio,
- **federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;**
- **soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;**
- **soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;**
- **soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;**
- **soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;**
- **soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici;**
- **scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;**
- **aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;**



- soggetti che gestiscono servizi di **trasporto merci e trasporto passeggeri** terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di **noleggjo di mezzi di trasporto** terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di **noleggjo di attrezzature sportive e ricreative** ovvero di **strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli**;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (D.Lgs. 467/97), organizzazioni di volontariato (L. 266/91), associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.**

*# sospensione versamenti per i mesi di **aprile e maggio 2020**:*

- **Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, nonché Associazioni e Società Sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI.**

ART. 19 – PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE FISCALI

Per i professionisti, agenti di commercio, rappresentanti e procacciatori d'affari, con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel precedente periodo di imposta rispetto alla data del 17/3/2020, gli onorari e le provvigioni percepiti fra tale data e il 31/5/2020 possono essere svincolati dall'assoggettamento a ritenuta fiscale d'acconto e quindi riscossi "al lordo", purché nel mese precedente detti soggetti non abbiano sostenuto spese di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute sono da essi riversate all'Erario entro il 31/7/2020 con massimo cinque rate mensili.

ART. 20 – ACCONTI DI IMPOSTA 2020

Non sono sanzionati gli acconti di imposta dovuti per l'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019, determinati col metodo "previsionale", qualora versati in misura insufficiente ma comunque pari almeno all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sull'imposta effettivamente dovuta in dichiarazione.

ART. 21 - RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

I versamenti fiscali, previdenziali e assicurativi obbligatori che scadevano il 16 marzo 2020 sono considerati non sanzionabili se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

Sono compresi nella rimessione in termini anche i tributi per la vidimazione dei libri societari e l'Imposta sugli Intrattenimenti.

ART. 22 – CONSEGNA E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE UNICA CU/2020

Gli adempimenti legati alle CU/2020 sono prorogati al 30 aprile 2020.

- la consegna delle CU
- la trasmissione telematica



Le CU riguardanti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili possono comunque essere trasmesse entro il termine di trasmissione del modello 770 dei sostituti di imposta attualmente previsto al 31/10/2020.

ART. 25 – ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA

Gli adempimenti dichiarativi dei CAF relativi al modello 730 sono svolgibili anche con delega inviata dagli interessati in via telematica, salvo sottoscrizione autentica non appena cessata l'emergenza da virus.

ART. 26 – IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

E' stata prevista la possibilità di versare con termini differiti l'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse che non contengono (anche in parte) l'Iva, secondo alcune specifiche casistiche:

- a) quando l'ammontare del bollo riferito alle fatture del **primo trimestre** solare dell'anno è di importo **inferiore a 250 euro** e il tributo complessivamente dovuto sui **primi due trimestri** dell'anno **supera 250 euro**, il versamento può essere eseguito entro la scadenza dell'imposta dovuta per il secondo trimestre (attualmente 20 luglio);
- b) quando l'ammontare del bollo riferito al primo ed al secondo trimestre non supera complessivamente 250 euro, il versamento può essere eseguito entro la scadenza dell'imposta dovuta per il terzo trimestre (attualmente 20 ottobre).

ART. 29 – DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO E SUL CONTENZIOSO

Il deposito di atti, comparse, memorie, avviene d'ora in poi con modalità telematiche anche nei processi iniziati con modalità analogiche. La misura non riguarda le controversie tributarie di valore fino a tremila euro.

ART. 30 – CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IGIENICA

Il credito di imposta già previsto dall'art. 64 del Decreto 18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro è esteso all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza e distanza interpersonale (es. mascherine, guanti, visiere di protezione, detergenti mani, disinfettanti, pannelli protettivi, ecc.); il credito compete fino al 50% della spesa e fino a 20mila euro di interventi per ciascun soggetto svolgente impresa, arte o professione.

ART. 34 – DIVIETO DI CUMULO PENSIONE E REDDITI PER I PROFESSIONISTI

I professionisti che hanno inoltrato e inoltreranno richiesta dell'indennità di 600 euro ex articolo 44 Decreto 18/2020 devono (i) non essere titolari di trattamento pensionistico e (ii) iscritti alla propria Cassa previdenziale in via esclusiva.

I professionisti che hanno già inoltrato domanda di contributo saranno invitati a specificare la loro posizione.

L'aiuto pertanto appare non dovuto quando il professionista iscritto alla propria Cassa abbia conservato una propria posizione di vecchia data presso ad esempio la Gestione Separata Inps per l'attività a suo tempo svolta come praticante, nonostante non abbia più versato contributi a decorrere dalla sua iscrizione alla Cassa professionale.



ART. 35 – CODICE PIN INPS

Fino a cessata emergenza da virus, l'Inps è autorizzata a rilasciare i PIN dei soggetti interessati in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari a identificare il richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto o facciale da remoto una volta cessata l'emergenza.

ART. 36 – TERMINI PROCESSUALI

Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate nel periodo dal 9/3/2020 al 15/4/2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva all' 11/5/2020.

Per lo stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualunque atto dei procedimenti civili e penali; se il decorso dovesse iniziare all'interno di tale intervallo di tempo, l'inizio è automaticamente spostato alla fine di tale periodo.

Il differimento succitato non si applica ai procedimenti penali in cui i termini

Tale differimento non opera fra l'altro:

- per le cause del tribunale dei minorenni per le dichiarazioni di adottabilità, per i minori stranieri non accompagnati, per i minori allontanati dalla famiglia, per le situazioni di grave pregiudizio, per vertenze sugli alimenti, sulla parentela, sul matrimonio o affinità, per la tutela di diritti fondamentali della persona, per la tutela, l'amministrazione di sostegno, l'interdizione e inabilitazione quando non differibile, per situazioni di abuso familiare, di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi esteri, nonché tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può recare pregiudizio alle parti;
- per i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, per espresse richieste dei detenuti e imputati e loro difensori, per procedimenti a carico di detenuti, per l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza o di prevenzione;
- per i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili.

Si rimanda all'articolo analizzato per le ulteriori precisazioni e prescrizioni in materia procedurale e processuale, in tema civile, penale e amministrativo.

ART. 41 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO

La Cassa Integrazione disposta dall'articolo 19 del Decreto Cura Italia spetta anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24/2/2020 al 17/3/2020.

Le domande di Cassa Integrazione di cui all'art. 22 comma 4 del Decreto Cura Italia, ovvero quelle relative ai trattamenti “in deroga” concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, sono presentate in esenzione da imposta di bollo.

- F I N E -

segue allegato



Articolo 108 del TRATTATO DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'**esame permanente** dei regimi di **aiuti** esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, **decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.**

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, **il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.** Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.